



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore III
Fiscalità locale ed Entrate

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Capo I

L'IMPOSTA UNICA COMUNALE

(IUC)

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Modica dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata "IUC", istituita dall'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

4. Nel capo I del presente regolamento sono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento sono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.

5. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668. della Legge n. 147/2013.

Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Modica relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa uno o più funzionari responsabili per le singole componenti del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Il Funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria sia forzata/coattiva e dispone i rimborsi.

Articolo 4 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. La dichiarazione per le componenti TARI e TASI può essere presentata anche da uno solo dei proprietari o degli occupanti; per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati è presentata dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2), del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
7. Le dichiarazioni presentate ai fini dei tributi TARI e TASI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'Imposta Unica Comunale (IUC).
8. È dovuta la presentazione della dichiarazione in relazione a cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

Articolo 5 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% (trenta per cento) di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto. La sanzione non è, invece, applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% (cento per cento) del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00).
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% (cinquanta per cento) del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00).
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 6, comma 1, del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 500,00 (cinquecento/00).
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 6.comma abrogato
7. Sulle somme dovute per i tributi e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura di Legge. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 7-bis. Si applica l'art. 12, comma 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'applicazione di percentuali diverse dal minimo sono determinate con deliberazione della Giunta Municipale.
- 7-ter. La sanzione è ridotta secondo le modalità di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modifiche ed integrazioni, sempreché la violazione non sia stata già constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Articolo 6 - ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune di Modica, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 7 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dalla Legge, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad € 16,52 (sedici/52).
4. Le somme versate in eccesso possono essere, in alternativa al rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso per una o più componenti della IUC ovvero anche di altri tributi e tariffe comunali (canoni idrici, pubblicità, COSAP, pubbliche affissioni).

Articolo 8 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza del rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 9 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 10, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, e dell'art. 1, comma 736, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014 non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 (trenta/00) con riferimento ad ogni periodo di imposta.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del citato Decreto-legge n. 16/2012 il limite d'importo di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad uno stesso tributo.

Articolo 10 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 147/2013, alle disposizioni di rinvio del Decreto Legislativo n. 504/1992, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.

4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

5. In sede di prima applicazione della componente TARI per il 2014, in deroga all'articolo 55 del presente Regolamento, sarà emesso un acconto da pagare in tre rate con scadenza maggio, luglio e settembre, ed un saldo da pagare in unica soluzione con scadenza novembre.

6. Per la componente TASI 2014, in deroga all'articolo 34 del presente Regolamento le scadenze saranno quelle determinate dai competenti Organi Statali in autoliquidazione.

7. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento, di seguito elencate, si devono intendere fatti al testo vigente tempo per tempo delle norme stesse:

a) Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 "*Disciplina delle agevolazioni tributarie.*";

b) Legge 22 luglio 1975, n. 382 "*Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione.*";

c) Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 "*Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.*";

- d) Legge 27 dicembre 1977, n. 984 *“Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.”*;
- e) Legge 20 maggio 1985, n. 222 *“Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.”*;
- f) Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.”*;
- g) Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”*;
- h) Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 *“Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.”*;
- i) Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557 *“Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.”*, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133”;
- j) Decreto-Legge 20 dicembre 1996, n. 644 *“Disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria.”*, convertito con modificazioni dalla Legge 18 febbraio 1997, n. 24;
- k) Legge 23 dicembre 1996, n. 662 *“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.”*;
- l) Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 *“Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.”*;
- m) Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 *“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.”*;
- n) Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 *“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.”*;
- o) Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 *“Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”*;
- p) Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 *“Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”*;
- q) Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 *“Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.”*;
- r) Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139 *“Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.”*;
- s) Legge 27 luglio 2000, n. 212 *“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.”*;
- t) Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.”*;
- u) Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.”*;
- v) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.”*;
- w) Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 *“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.”*;
- x) Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale.”*;

- y) Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*.”;
- Integrazione: z) Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248 “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.*” convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31;
- aa) Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.*”;
- bb) Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*”, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- cc) Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16 “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.*”, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44;
- dd) Legge 24 dicembre 2012, n. 228 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)*.”;
- ee) Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*.”;
- ff) Decreto-Legge 28 gennaio 2014, n. 4 “*Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.*”, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50;
- gg) Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16 “*Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.*”, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;
- hh) Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47 “*Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.*”, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80;
- ii) Decreto-Legge 9 giugno 2014, n. 88 “*Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014.*”. (decaduto per mancata conversione)
- ll) decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 “*Misure urgenti in materia di esenzioni IMU*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2015, n. 34;
- mm) Legge 28 dicembre 2015, n. 208, “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*.”.

Capo II

L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 11 - OGGETTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta dall'articolo 13 del Decreto-legge n. 201/2011, nel Comune di Modica, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 703, della Legge n. 147/2013, l'istituto della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU e il presente Regolamento è emanato al fine di assicurarne la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed equità fiscale.
3. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:

- dall'articolo 13 del Decreto-legge 6 dicembre 2011, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi 707-721 della Legge n. 147/2013;
 - dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili;
 - dal Decreto Legislativo n. 504/1992, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituisce, altresì, norma di riferimento la Legge n. 212/2000.

Articolo 12 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente, come individuato dall'articolo 13, comma 6, del Decreto-legge n. 201/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.
2. Le detrazioni si applicano anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 616/1977.
3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del Decreto-legge n. 201/2011, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché il Regolamento dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Articolo 13 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, come definiti dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'articolo 13, comma 2, del Decreto-legge n. 201/2011.
- 1-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita ai sensi del comma 1, è ridotta al 75 per cento.
2. L'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto-legge n. 201/2011, non si applica al possesso dell'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali "A/1", "A/8" e "A/9" e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti indicati dall'art. 13, comma 10, del Decreto Legge n. 201/2011 in misura pari ad € 200,00, fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- 2-bis. comma abrogato.
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale (art. 13 del Decreto-legge n. 201/2011):
- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alle abitazioni assegnate al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e alle relative pertinenze. L'assegnatario costituisce, pertanto, soggetto passivo dell'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;

d) ad un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

d-bis) A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

d-ter) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

4. Il godimento del beneficio di cui alla lettera d) del precedente comma è subordinato, a pena di decadenza del beneficio, alla presentazione della dichiarazione IMU.

5. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 14 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 11 del presente regolamento:

a) per "abitazione principale", ai sensi dell'articolo 13 del Decreto-legge n. 201/2011, s'intende l'immobile costituito dall'unica unità immobiliare iscritta o ascrivibile in catasto come tale, in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e, pertanto, in presenza di unità immobiliari utilizzate come unico fabbricato di residenza, ma di fatto accatastato in due unità immobiliari, il contribuente non può applicare le agevolazioni per più di un'unità immobiliare, a meno che non abbia proceduto al loro accatastamento unitario. A far data dal 2012, periodo di vigenza dell'IMU, il contribuente proprietario di due unità contigue, di fatto costituenti un'unica unità abitativa, al fine di poter usufruire delle detrazioni previste per l'abitazione principale è tenuto a presentare istanza al catasto, accorpando in un unico subalterno quelle unità che possono essere accorpate, in quanto aventi quote di proprietà e diritti reali omogenei, oppure facendo riportare nella visura catastale la dicitura "porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali" in quelle unità su cui gravano diritti reali non omogenei. Tale agevolazione non può retroagire a periodi di imposta antecedenti a quello per il quale il contribuente ha presentato istanza al catasto.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o l'esenzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali "C/2", "C/6" e "C/7", nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità, secondo le risultanze del Piano Regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione da parte della Regione e dell’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Nel caso di utilizzazione di un’area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

L’agevolazione è applicabile anche nelle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito un società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

e) per “terreno agricolo” si intende sia il terreno adibito all’esercizio delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, sia quello non coltivato.

Articolo 15 - SOGGETTI PASSIVI

1. In base a quanto stabilito dall’articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 23/2011, sono soggetti passivi dell’imposta:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario finanziario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. È, altresì, soggetto passivo, ai sensi dell’art. 4, comma 12-quinquies, del Decreto-Legge 16/2012, l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 16 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Modica relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 380, lett. f), della Legge n. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% (zero virgola settantasei per cento).

3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT.

4. Il Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lett. g), della Legge n. 228/2012, può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.

5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Articolo 17 - BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% (cinque per cento), ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge n. 662/1996, i seguenti moltiplicatori fissati dall'articolo 13, comma 4, del Decreto-legge n. 201/2011 e precisamente:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale "A" e nelle categorie catastali "C/2", "C/6" e "C/7", con esclusione della categoria catastale "A/10";

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale "B" e nelle categorie catastali "C/3", "C/4" e "C/5";

c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali "A/10" e "D/5";

d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale "D", ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale "D/5";

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale "C/1";

f) 135 per i terreni agricoli, anche se non coltivati, posseduti e condotti da soggetti diversi da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola ancorchè dati in affitto/comodato a CD o IAP iscritti nella previdenza agricola;

g) 75 per i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) o da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola ovvero posseduti da CD o IAP e dati in affitto/comodato ad altri CD o IAP anch'essi iscritti nella previdenza agricola.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo n. 504/1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascuna anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. Per le aree fabbricabili ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 504/1992, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

4. Al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'ufficio tributi, la Giunta Comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di

una specifica perizia effettuata dall'ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'ufficio del territorio.

5. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree fabbricabili possedute.

6. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

6-bis. Per i terreni agricoli il valore dell'immobile è calcolato applicando al reddito dominicale rivalutato uno dei moltiplicatori, secondo il caso che ricorre, di cui al precedente comma 1, lettere f) e g).

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corsa d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Articolo 18 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lett. b), del Decreto-legge n. 201/2011 la base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% (cinquanta per cento) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inadatti all'uso cui sono destinati, per pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 380/2001, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.

3. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

3-bis. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

4. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico e/o la mancanza di arredi e/o mobilio.

5. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata a seguito di dichiarazione sostitutiva, presentata dal contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Il Comune verifica la veridicità della

dichiarazione presentata dal contribuente mediante i competenti uffici comunali. La riduzione è applicata a far data dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione dal contribuente.

6. Nel momento in cui cessa l'inagibilità o l'inabitabilità il contribuente è tenuto a darne comunicazione all'ufficio comunale entro il termine di giorni trenta dalla cessazione dell'evento.

7. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lett. a), del Decreto-legge n. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50% (cinquanta per cento), sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 42/2004, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.

8. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.

9. Fabbricati soggetti a ristrutturazione o di nuova costruzione: In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 504/1992, nel caso risulti impossibile determinare il valore dell'area edificabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'articolo 3, comma 1, lett. b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, su fabbricati precedentemente dichiarati, ai fini dell'imposta municipale propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50% (cinquanta per cento), da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.

Articolo 19 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini impositivi, si intendono per pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali "C/2", "C/6" e "C/7", nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

2. La destinazione a pertinenza è effettuata dal soggetto passivo il quale deve indicare, al momento della dichiarazione o su successiva richiesta del soggetto attivo, quali tra gli immobili posseduti siano dichiarati tali.

3. Si considerano pertinenze le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio o a ornamento dell'abitazione principale, ubicate di norma nello stesso stabile o complesso immobiliare dove è situata l'abitazione, anche se acquistato separatamente dalla stessa.

4. Possono essere considerate pertinenziali anche le unità immobiliari non situate nello stesso stabile o complesso immobiliare dell'abitazione, purché tale destinazione risulti dall'atto notarile di compravendita o da apposita dichiarazione del contribuente.

5. L'esenzione e l'agevolazione (nel caso di pertinenze all'abitazione principale di categoria catastale "A/1", "A/8" ed "A/9") opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Articolo 20 - FABBRICATI RURALI

1. Ai fini dell'imposta, si considerano rurali gli immobili strumentali alle attività agricole come definiti dall'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/1993, indipendentemente dalla categoria catastale che è loro attribuita. Per i fabbricati accatastati in una categoria diversa da "D/10" è sufficiente l'annotazione negli atti catastali della dicitura "fabbricato con requisiti di ruralità".

2. I fabbricati di cui al comma precedente sono esenti dall'imposta in quanto il Comune di Modica è ricompreso nell'elenco dei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui alla Circolare del ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

3. I fabbricati ad uso abitativo, anche se rispettano i requisiti di ruralità stabiliti dalla normativa, sono soggetti all'imposta in base all'aliquota ordinaria. Qualora tali fabbricati siano adibiti ad abitazione principale usufruiscono delle relative esenzioni e/o agevolazioni.

Articolo 21 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'articolo 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011, e dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i), del Decreto Legislativo n. 504/1992 come di seguito richiamati:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti Enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da "E/1" ad "E/9";

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge n. 810/1929;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lett. a), della Legge n. 222/1985, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 984/1977.

1-bis. A decorrere dall'anno 2016 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, (pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993) avente ad oggetto «Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992 - Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) - Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.». Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.”

2. Spetta al soggetto passivo che intende far valere il diritto all'esenzione fornire la prova che ricorrano in concreto tutte le condizioni previste per averne diritto.

Articolo 22 - AREE FABBRICABILI PERTINENZIALI

1. Si considera parte integrante del fabbricato, e pertanto non assoggettabile ad imposta, anche l'area fabbricabile che, per espressa dichiarazione del contribuente secondo modalità di cui al successivo comma 3, ne costituisce pertinenza (ad es. giardino, posto auto, rampa, corsello ecc.). A tal proposito non assume rilevanza il fatto che l'area sia accatastata unitamente al fabbricato oppure che lo sia autonomamente.

2. Ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, un'area può essere considerata pertinenziale esclusivamente quando ricorrano i presupposti indicati dall'articolo 817 del Codice Civile, ovvero:
- a) presupposto oggettivo, ossia la destinazione durevole e funzionale a servizio o a ornamento intercorrente fra un bene e un altro di maggior importanza (cosiddetto bene principale) per il miglior uso di quest'ultimo;
 - b) presupposto soggettivo, ossia la volontà del proprietario della cosa principale o di chi sia il titolare di un diritto reale sulla medesima, diretta a porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale con la cosa principale.
3. Il soggetto passivo è tenuto ad esplicitare la presenza del vincolo pertinenziale presentando un'apposita dichiarazione, valida anche per gli anni successivi, in assenza della quale non potranno essere riconosciuti i previsti benefici.

Articolo 23 - ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'articolo 13 del Decreto-legge n. 201/2011, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Per l'anno 2014 gli immobili di cui al comma che precede sono soggetti al pagamento dell'IMU.
4. È ridotta la base imponibile del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Articolo 24 - ESENZIONE PER GLI IMMOBILI DEL CENTRO STORICO OGGETTO DI INTERVENTI DI RECUPERO

1. È concessa l'esenzione del 100% (cento per cento) per gli immobili ricadenti nel centro storico di Modica oggetto di interventi di recupero. L'agevolazione è concessa alle condizioni tutte previste con la deliberazione di Giunta Municipale n. 246 del 23 dicembre 2013.
2. L'agevolazione gli immobili classificati con categoria catastale "D" è limitata alla parte di imposta eccedente lo 0,76%, quota di esclusiva pertinenza dello Stato.
3. L'agevolazione opera nella forma di rimborso del tributo pagato mediante compensazione con le annualità successive.
4. Il rimborso sarà erogato a conclusione dei lavori previa presentazione dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento nel rispetto delle scadenze.
5. Nel caso di pagamenti omessi o tardivi la somma rimborsata sarà depurata delle sanzioni e degli interessi come per legge.

Articolo 25 - IMMOBILI MERCE

1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati (articolo 13, comma 9-bis, del Decreto-legge n. 201/2011).

2. Condizione essenziale per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma precedente è la presentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione della dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dell'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

3-bis: La dichiarazione/comunicazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 deve essere presentata ogni anno per potere accedere ai benefici di legge nella sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

Articolo 26 - IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 616/1977, sono imponibili ai fini dell'imposta sulla base dell'aliquota fissata per le abitazioni di categoria catastale "A1", "A8" e "A9" senza l'applicazione della detrazione prevista dall'articolo 13, comma 10, del Decreto-legge n. 201/2011.

Articolo 27 - VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso: a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno (articolo 13, comma 10, del Decreto-legge n. 201/2011).

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente salvo che il Comune non abbia già deliberato l'aliquota per l'anno in corso. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 24/1997, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale intestato all'Agenzia delle Entrate.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della Legge n. 296/2006 il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad € 5,16 (cinque/16), da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Capo III

IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 28 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Articolo 29 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:

- a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali "C/2", "C/6" e "C/7", nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Articolo 30 - SOGGETTO PASSIVO

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

1-bis. Sono escluse dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

3. In caso di detenzione temporanea (locazioni saltuarie o occasionali) non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 20% (venti per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo articolo 31. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Articolo 31 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del Decreto-legge n. 201/2011.

Articolo 32 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1‰ (uno per mille). Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

2. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto-legge n. 201/2011 aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1‰ (uno per mille), ai sensi dell'articolo 1, comma 676. lett. e), della Legge n. 147/2013.

2-bis. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati l'aliquota è ridotta allo 0,1% con facoltà di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

2-ter. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.

3. Con deliberazione del Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle aliquote TASI, sono individuate per ciascuno dei servizi di seguito elencati, i relativi costi di riferimento:

- a) servizi di Polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza;
- b) servizi di gestione della rete stradale, di urbanistica e gestione del territorio (viabilità, segnaletica, manutenzione infrastrutture viarie);
- c) illuminazione pubblica;
- d) manutenzione del verde pubblico e interventi in ambito ambientale (derattizzazioni, disinfezioni, prevenzione randagismo);
- e) protezione civile;
- f) servizi cimiteriali, di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica;
- g) servizi relativi alla giustizia (energia elettrica, riscaldamento, spese telefoniche, pulizia e manutenzione Palazzo di Giustizia, vigilanza e portierato Palazzo di Giustizia) al netto del rimborso dello Stato);
- h) interventi di manutenzione e di tutela del patrimonio comunale, istituzionale, artistico, culturale e delle aree pubbliche (scuole, musei e biblioteche);
- i) servizi socio-assistenziali per la parte rivolta alla collettività (funzionamento biblioteche, centri anziani e centri giovani, funzionamento centro per l'impiego);

4. Le aliquote della TASI sono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. (art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013)

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Articolo 33 - ESENZIONI ED INAPPLICABILITÀ

1. Possono essere stabilite le esenzioni per le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni economiche, secondo criteri fissati dalla Giunta Municipale sulla base degli indicatori ISEE, ed applicate su istanza degli interessati.

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di averne diritto.

3. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

4. L'esenzione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

5. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare all'Ufficio tributi del Comune l'apposita dichiarazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento e la tassa decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

6. Sono esclusi dalla tassazione gli immobili non utilizzati (inagibili, inabitabili o diroccati). L'immobile è oggettivamente inutilizzabile quando non ha l'abitabilità, è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono purché, di fatto, non utilizzato. La prova contraria, atta a dimostrare l'idoneità del bene a essere utilizzato è, comunque, ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire al Comune, tutti gli elementi all'uopo necessari.

6-bis: In ordine alla definizione di "inagibilità/inabitabilità" si rinvia all'art. 18 del presente regolamento.

7. La TASI si applica in misura ridotta di due terzi, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 47/2014, all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Articolo 34 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997 oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni del citato art. 17, in quanto compatibili.

2. Il versamento deve essere effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del Decreto Legislativo n. 23/2011 in n. 2 (due) rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno. È, comunque, consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad € 5,16 (cinque/16).

5. La TASI è di norma riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati. Qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è, comunque, tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.

6. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Capo IV

LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 35 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

01. Presupposto impositivo del tributo è l'istituzione del servizio e non la sua fruizione da parte del contribuente.

02. I criteri di ripartizione del costo del servizio sostenuto dal Comune non sono collegati al concreto utilizzo dello stesso da parte degli utenti ma si basano su indici presuntivi.

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

1-bis. La tassa sui rifiuti è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio poiché ciò che conta è la detenzione dei locali.

1-ter. L'obbligazione tributaria sorge a carico del contribuente quale effetto automatico della mera istituzione del servizio da parte del Comune. La tassa è dovuta per la sola, obiettiva, possibilità di usufruire del servizio.

2. Si intendono per:

a) "locali", le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) "aree scoperte", sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) "utenze domestiche", le superfici adibite a civile abitazione;

d) "utenze non domestiche", le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dalla TARI:

a) le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali (balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi);

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate, in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. Gli immobili per i quali non si evidenziano i presupposti di inagibilità, ancorché privi di allacci di rete e/o di mobilio e/o arredamento, sono oggettivamente utilizzabili con la conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 36 - RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 152/2006, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Per le definizioni e la classificazione dei rifiuti si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 184, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 152/2006.

5. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'Allegato C" provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la produzione dei rifiuti della specifica utenza e la superficie della stessa sia inferiore al limite riportato nell'Allegato C".

Articolo 37 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 38 - LOCALI ED AREE SOGGETTE - SUPERFICIE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

4. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% (ottanta per cento) della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.

5. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili, rilevate e certificate dal Catasto UIU (unità immobiliare urbana) adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge n. 212/2000. Tale comunicazione si considera assolta con l'indicazione delle superfici imponibili nell'avviso di pagamento.

6. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

8. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.

8-bis. Con riferimento alle aree scoperte assoggettate alla tassa si considerano, in particolare, suscettibili di produrre rifiuti:

- a) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
- b) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
- c) le aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento.

Articolo 39 – ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Sono, a titolo esemplificativo, esclusi:

a) locali:

I. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;

II. terrazze scoperte, posti macchina scoperti;

III. i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonista;

IV. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;

V. le parti comuni degli edifici quali atrii e vani scale;

VI. immobili inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, ricorrendo i presupposti e i requisiti indicati all'art. 18 del presente regolamento;

b) aree:

I. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;

II. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

III. le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;

IV. le aree scoperte adibite a verde;

3. Le aree indicate ai punti della lettera b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella comunicazione e le stesse risultino riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea documentazione.

4. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4-bis. Sono intassabili le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali, che in genere producono in via prevalente rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili. L'esclusione dalla TARI riguarda non solo le superfici in cui si producono "direttamente" rifiuti speciali, ma anche le aree ed i magazzini (sia quelli intermedi di produzione che quelli utilizzati per lo stoccaggio di prodotti finiti) che sono "asserviti" e funzionali al ciclo produttivo di rifiuti speciali, in modo continuativo e prevalente.

4-ter. Al fine del riconoscimento della non tassazione della superficie di cui al precedente comma 2-bis gli interessati sono tenuti a produrre al Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno: 1) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la quantità dei rifiuti speciali smaltiti a proprie spese nell'anno precedente; 2) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti; 3) copia del registro di carico e scarico; 4) modello unico di dichiarazione (M.U.D.), di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per l'anno di riferimento o qualora non sussista l'obbligo della presentazione del suddetto modello unico di dichiarazione, idonea documentazione contabile attestante l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di smaltimento dei rifiuti speciali. La documentazione può essere trasmessa anche dai soggetti abilitati ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali. La rideterminazione della tassa sui rifiuti, calcolata sulla prima bolletta utile, comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. L'esclusione ha effetto per il solo anno per il quale è stata presentata la relativa richiesta.

5. Per i soggetti residenti in fabbricati rurali ad uso abitativo, avente qualifica di "coltivatori diretti" o di "imprenditori agricoli professionali", è prevista l'esenzione totale dal tributo, fermo restando l'obbligo della denuncia con la presentazione della documentazione probatoria per accedere all'esenzione. L'esenzione decorre dalla data di presentazione della domanda, ove la stessa sia accolta, e la mancata denuncia, ancorché valida per accedere all'esenzione, sarà sanzionata.

Articolo 40 - DETERMINAZIONE DELLA TARI

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. Essa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della tariffa e decorre dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione che deve essere effettuata entro 30 giorni dal fatto.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici, nei componenti familiari e nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una variazione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

4. comma abrogato

5. comma abrogato

6. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base del piano economico finanziario da adottare mediante delibera consiliare, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999.

7. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione.

8. La deliberazione della tariffa, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro il termine, si applica l'aliquota deliberata l'anno precedente.

9. comma abrogato

9-bis. Il piano finanziario indica gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente.

9-ter. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche nei piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da vevti imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Articolo 41 - CATEGORIE DI UTENZA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti dal Gestore del servizio nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento ed ai rifiuti riferibili alle utenze non domestiche determinati anche in base ai coefficienti di produttività.
3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Articolo 42 - UTENZE DOMESTICHE – CALCOLO DELLE TARIFFE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, il Comune, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa (ips) e qualitativa (iqs) di rifiuti.
3. La tabella in “Allegato A” riporta i coefficienti utilizzati per l'utenza domestica.

Articolo 43 - UTENZE DOMESTICHE – CATEGORIE ed OCCUPANTI

1. Le utenze domestiche sono suddivise in base alle categorie di cui all'allegato “A”.
2. Per le utenze domestiche condotte/possedute da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune dal primo gennaio di ogni anno, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non è considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 3-bis. La presenza di coloro che, pur mantenendo la residenza anagrafica, svolgono attività lavorativa o di studio in altro Comune non è considerata ai fini della determinazione della tariffa a condizione che sia presentata apposita dichiarazione corredata di contratto di locazione fiscalmente registrato ed in regola con l'imposta di registro, e temporalmente valido per il periodo indicato nella dichiarazione medesima.
4. Per le utenze domestiche a disposizione, (altri alloggi diversi dall'abitazione principale), intestate a soggetti residenti, sarà associato ai fini del calcolo della tariffa lo stesso numero di occupanti del nucleo familiare risultante all'Anagrafe Comunale fino ad un massimo di 3 (tre) componenti.
5. Per le utenze domestiche condotte/possedute da soggetti non residenti nel Comune, ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia del numero di componenti familiari occupanti l'immobile, in alternativa sarà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 3 (tre), fatte salve le verifiche di ufficio.

6. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti un valore di ufficio pari a 3 (tre).

7. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

8: In considerazione della scarsa propensione alla produzione di rifiuti, a tutti gli immobili classificati catastalmente nelle categorie C/2, C/6 e C/7, relativi esclusivamente ad utenze domestiche, si applica la tariffa per mq prevista per l'abitazione di riferimento ridotta del 50%.

8-bis. Agli immobili classificati catastalmente nelle categorie C/2, C/6 e C/7, inseriti nella categoria tariffaria TD04, relativi esclusivamente ad utenze domestiche, si applica la tariffa per mq valorizzata con un componente e ridotta del 50%.

9. In fase di prima applicazione della TARI, se non precedentemente classificati in TRSU, si considerano pertinenze le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito di categoria catastale "C", intestate a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune ed ubicate nello stesso stabile o adiacente all'abitazione di riferimento. Sarà, comunque, assoggettato a pertinenza almeno un locale di categoria catastale "C" intestato allo stesso conduttore/proprietario di una abitazione anche se ubicato in strade o civici differenti. Qualora ci fosse la presenza di più locali di categoria catastale "C" intestati a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune sarà titolato a pertinenza soltanto il locale con maggiore metratura. Ogni eventuale modifica al numero ed alla tipologia delle pertinenze, diversa da quanto sopra specificato, dovrà essere dichiarata dal contribuente e verificata e validata dal Comune.

10. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero dei componenti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (uno) occupante.

11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio per un massimo di 6 persone che sono tenute al pagamento con vincolo di solidarietà.

12. Per le famiglie residenti in Comune, in sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate antecedentemente al 1° gennaio 2014 non riportano il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato è desunto dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia.

13. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, sarà desunta dai registri anagrafici per le utenze residenti oppure va dichiarata al Comune con apposita denuncia da presentare entro 30 giorni dall'evento.

14. Eventuali variazioni del nucleo familiare domestico in corso d'anno condurranno ad un ricalcolo dell'importo dovuto a far data dalla intervenuta variazione registrata di seguito alla denuncia o dall'acquisizione dai registri anagrafici per i nuclei residenti. Le variazioni intervenute saranno riportate quale conguaglio nella successiva tariffazione.

Articolo 44 - UTENZE NON DOMESTICHE – CALCOLO DELLE TARIFFE

1. La tariffa per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, e per le attività produttive in genere, è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.

2. La tabella in "Allegato B" illustra i coefficienti utilizzati per le utenze non domestiche.

2-bis. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di

rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 36, comma 6, il Comune potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso, fatta salva la riscossione della quota fissa, la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte del Comune nei confronti dell'utenza non domestica.

Articolo 45 - UTENZE NON DOMESTICHE – CATEGORIE

1. Le utenze non domestiche si dividono in base alle categorie di cui all'Allegato B".
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato B" è di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, il Comune, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.
6. Nel caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro, il Comune può prevedere l'applicazione di differenti categorie.
7. Per l'utente non domestico che dimostra il mancato utilizzo dell'immobile si rinvia all'art. 49, comma 5-bis, del presente regolamento.
8. Alle unità immobiliari domestiche in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Articolo 46 - PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA

1. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, si applica la tariffa stabilita per la voce rispondente all'uso effettuato.
2. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.
3. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile differenziare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tariffa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.
4. Le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere al comune il corrispettivo del servizio. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33-bis del Decreto-legge n. 248/2007.

Articolo 47 - TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50% (cinquanta per cento).
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
6. In caso di occupazione abusiva la TARI è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto compatibili.
7. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento dei servizi di smaltimento rifiuti.

Articolo 48 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 659 e 660, della Legge n. 147/2013 la TARI è così ridotta:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, riduzione del 30% (trenta per cento)
 - a-bis) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30% (trenta per cento) sino alla concorrenza massima di € 200,00 (duecento/00);
 - b) utenze che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, riduzione del 10% (dieci per cento). La riduzione è subordinata alla presentazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante l'avvio del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto e la fornitura dell'apposito contenitore. Per gli utenti che hanno avviato il compostaggio domestico, previa stipula nel 2012 del contratto di comodato con il Comune di Modica che ha consegnato la compostiera, la riduzione di cui al comma che precede sarà applicata sin dal 2013 e sarà recuperata nel 2014;
 - c) gli immobili per i quali non si evidenziano i presupposti di inagibilità, ancorché privi di allacci di rete e/o di mobilio e/o arredamento, sono tenuti al pagamento del tributo nella misura ridotta del 33,33% (trentatré virgola trentatré per cento);
 - d) lettera abrogata
 - d-bis) strutture ricettive: riduzione del 50% (cinquanta per cento);
 - e) per i nuclei familiari sino a 3 componenti con reddito ISEE pari o inferiore ad € 10.000,00 (diecimila/00), riduzione del 30% (trenta per cento);
 - f) per i nuclei familiari composti da quattro o più persone con reddito ISEE pari o inferiore ad 15.000,00 (quindicimila/00), riduzione del 30% (trenta per cento);
 - f-bis): per i nuclei familiari ove è presente un disabile, riduzione del 40% (quaranta per cento) sino alla concorrenza massima di € 250,00 (duecentocinquanta/00), purché si tratti di persona non autosufficiente con necessità di assistenza continua da documentare con certificazione rilasciata dall'ASP ovvero autocertificazione attestante dette condizioni;
 - f-ter): per i nuclei familiari composti da almeno un coniuge di età superiore a 70 anni e con reddito ISEE pari o inferiore ad € 10.000,00 (diecimila/00), riduzione del 50% (cinquanta per cento).
2. La TARI si applica in misura ridotta di due terzi, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 47/2014, all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel

territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

2-bis. Per coloro che adottano un cane ospitato presso il rifugio sanitario comunale (o altra appositamente convenzionata con il Comune) sarà applicata una riduzione del 30% (trenta per cento) sino alla concorrenza massima di € 200,00 (duecento/00). La riduzione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) il cane dovrà risultare regolarmente ricoverato presso la struttura comunale (o altra appositamente convenzionata con il Comune) da almeno e (tre) mesi (risultante dal verbale d'ingresso) antecedenti la richiesta di adozione, se trattasi di cane adulto di età superiore a mesi 6 (sei); si potrà derogare da tale limite esclusivamente nel caso in cui l'adozione riguardi cuccioli di età inferiore a mesi tre e il cui ingresso nel canile si avvenuto esclusivamente a seguito di recupero di cucciolata multipla sul territorio, il tutto accertato dal personale della Polizia Locale o dalle guardie zoofile convenzionate;
- b) il soggetto richiedente l'adozione dovrà possedere i requisiti di idoneità sulla base degli accertamenti eseguiti da parte dell'Associazione di volontariato animalista convenzionate con il Comune di Modica per tale attività;
- c) l'adozione è subordinata al passaggio di proprietà del cane dal Comune di Modica al soggetto adottante mediante trascrizione presso l'anagrafe canina comprensoriale ed alla conseguente presa in carico dell'animale con tutti gli oneri connessi al suo mantenimento in vita; il beneficio decorre dal buon esito di tale trascrizione;
- d) l'adozione è soggetta a verifiche periodiche ai fini dell'accertamento dell'esistenza in vita e/o dello stato di benessere dell'animale, il cui esito positivo è condizione per il mantenimento del beneficio concesso;
- e) il beneficio decade in caso di accertata violazione delle norme vigenti in materia di mantenimento degli animali di affezione e, in tal caso, sarà annullata l'adozione, ritirato l'animale e applicazione delle sanzioni;
- f) la revoca del beneficio interviene anche nel caso di smarrimento o morte dell'animale.

2-ter: Per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e relative disposizioni attuative.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a-bis) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3-bis: Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3-ter. Ferma restando la decorrenza di cui al comma 3, le riduzioni richieste in data successiva all'avviso di pagamento in acconto saranno conteggiate nella rata di saldo ad eccezione di quelle che prevedono una percentuale superiore al 30% (trenta per cento) e, in tal caso, per tali utenze si procederà al ricalcolo dell'importo in acconto.

Articolo 49 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. Alle singole utenze non domestiche, spetta una riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti speciali dichiarati assimilati, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi o dal MUD annuale.

1-bis. La riduzione del tributo sarà stabilita in proporzione al rapporto fra le quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviate a recupero, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la produzione complessiva di rifiuti speciali assimilati agli urbani dei rifiuti.

1-ter. La produzione totale del rifiuto per ciascuna attività è stimata, in assenza di dato oggettivo prodotto dall'utenza non domestica, attraverso il prodotto del valore del Kd relativo alla categoria o del Kd massimo della categoria moltiplicato la superficie dell'attività.

1-quater. Il riconoscimento dello sgravio verrà effettuato a consuntivo ed a valere nell'annualità successiva alla presentazione della denuncia.

1-quinquies. L'entità della riduzione accordata alle utenze non domestiche non può comunque superare il costo effettivamente sostenuto dal produttore per lo smaltimento dei rifiuti assimilati avviati al recupero, non può eccedere l'ammontare della tariffa relativa all'anno in cui si sono prodotti i suddetti rifiuti e non può dar luogo, eccetto il caso di cessazione dell'utenza, a rimborsi di tributo.

1-sexies. La riduzione sarà determinata sulla tariffa del tributo secondo la tabella seguente:

- da 0 a 25%, nessuna riduzione;
- oltre il 25% e sino al 50%, il 30% di riduzione;
- oltre il 50%, il 50% di riduzione.

2. Gli utenti per i quali ricorrano i requisiti di cui ai commi precedenti, al fine di conseguire i relativi benefici, devono presentare apposita istanza al Gestore mediante la quale attestino entro il termine e con le modalità previste nel presente Regolamento, che saranno praticate le attività di smaltimento in modo continuativo nell'anno di riferimento. La presentazione di richieste di riduzione implica il consenso all'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del Gestore del servizio, finalizzato a verificare il reale esercizio delle attività alternative di smaltimento dei rifiuti.

2-bis. In caso di rilevata insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, o qualora non sia consentito al Gestore l'accesso all'utenza per la prescritta verifica, sarà recuperato l'importo oggetto di riduzione ed applicate le relative sanzioni.

2-ter. Una volta presentata, l'istanza vale finché sussistano le condizioni dichiarate.

2-quater. La tariffa dovuta dalle Utenze Non Domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alla quantità imballaggi primari intercettati in maniera differenziata ed ai conseguenti risparmi ottenuti dall'Ente per mancato trasporto e conferimento in discarica, fino ad un importo massimo (per singola utenza) pari al 30% della tariffa qualora l'Utente abbia avviato "Sistemi Incentivanti" dimostrati, provati e documentati avente durata annuale per il ritiro degli imballaggi primari in maniera differenziata.

3. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30% (trenta per cento); la riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana. La richiesta dovrà essere riproposta annualmente.

3-bis. È riconosciuta una riduzione della tariffa alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che in via continuativa a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate con il Comune agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno. La riduzione, che comunque non potrà superare il 30% della tariffa, è determinata in misura pari ad € 0,40/kg con una quantità minima di 100 chilogrammi per anno.

3-ter. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari devoluti alle associazioni nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione.

3-quater. La riduzione di cui al precedente comma 3-bis si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. Per tutte le utenze non domestiche, in fase di prima applicazione della TARI per il solo anno d'imposta 2014, saranno confermate tutte le riduzioni/esenzioni previste dal precedente regolamento TRSU e le stesse verranno automaticamente cessate al 31 dicembre 2014.

4-bis. Le utenze non domestiche che rendono disponibili alla pubblica fruizione aree di almeno 20 mq, allestite con attrezzature ludiche possono accedere alla esenzione del tributo sino alla concorrenza massima di € 100,00 ogni 10 mq., senza che possa maturare il diritto a rimborsi di alcuna natura, limitatamente all'immobile di cui l'area costituisce pertinenza. La richiesta deve essere corredata di apposita planimetria, elenco delle attrezzature e certificati di conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza. Prima di attivare l'agevolazione sarà disposto apposito sopralluogo tecnico per verificare la conformità dell'area e delle attrezzature. Le opere di manutenzione ed i relativi costi per mantenere efficienti l'area e le attrezzature restano a carico dell'utente.

5. Per gli esercizi commerciali operanti per tutto l'anno a Marina di Modica la tariffa da applicare è ridotta del 70% (settanta per cento).

5-bis. Gli immobili non utilizzati sono soggetti all'applicazione della tariffa TND03 rapportata al periodo dell'anno di non utilizzo. per fruire di tale tariffa occorre presentare apposita dichiarazione di non utilizzo degli immobili e che gli stessi sono stati ceduti a qualsiasi titolo, ancorché gratuito, a terzi nonché che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 44, comma 2-bis del presente regolamento.

5-ter. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

5-quater. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 50 - RIDUZIONI SERVIZIO LIMITATO

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani negli appositi punti di raccolta, la tariffa da applicare è ridotta del 60% (sessanta per cento) se la distanza rilevata fra i locali o le aree produttivi di rifiuti ed il più vicino punto di raccolta supera la distanza di 1 km (un chilometro) tale da considerare l'utenza fuori zona di raccolta.

2. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa che il servizio, istituito e attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, si applica, sino alla regolarizzazione del servizio, una decurtazione dell'80% (ottanta per cento) della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi del Comune della carenza permanente riscontrata, e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

3. Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta dell'originale.

4. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Articolo 51 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, potranno essere definiti sconti, annualmente stabiliti dall'Amministrazione Comunale, legati al raggiungimento complessivo degli obiettivi di raccolta differenziata.

2. Sarà possibile definire, attraverso atto deliberativo contestuale all'approvazione annuale delle tariffe da parte dell'Amministrazione Comunale, riduzioni tariffarie commisurate al peso dei rifiuti differenziati prodotti dalle singole utenze, mediante l'attivazione di sistemi di rilevazione dei

quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato presso i Centri di Raccolta Comunali o siti individuati dal Comune.

3. La riduzione dovuta al conferimento dei rifiuti di cui al comma precedente sarà applicata al singolo utente al massimo per il 20% (venti per cento) dell'intero importo della TARI dovuta se l'utenza è di tipo domestico, al massimo per il 30% (trenta per cento) dell'intero importo della tari dovuta se l'utenza è di tipo non domestico.

4. La suddetta agevolazione, usufruibile ad anno solare, sarà quantificata a conguaglio, per il singolo utente, nell'avviso di pagamento della TARI dell'anno successivo, previa rendicontazione delle pesature complessive all'Ufficio Tributi.

Articolo 51- bis - AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE COLPITE DA EVENTI E CALAMITÀ NATURALI.

1. La Giunta Comunale può autorizzare, con proprio provvedimento, il differimento e/o la rateizzazione del pagamento della TARI per tutte le utenze o limitatamente ad alcune categorie di utenza, nel caso di:

- a) gravi calamità naturali;
- b) causa di forza maggiore;
- c) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella stessa deliberazione;
- d) per altri motivi individuati e precisati nella stessa deliberazione.

2. Le utenze, domestiche e non domestiche, colpite da eventi e calamità naturali possono essere esentate, con atto della Giunta Comunale, dal pagamento parziale o totale della TARI.

3. Con deliberazione della Giunta Comunale sono individuate le aree interessate e le modalità applicative della decisione di cui al comma 1.

4. Della riduzione o esenzione di cui al comma 1 non si tiene conto ai fini dell'applicazione dell'art. 52 del presente regolamento.

Articolo 52 - APPLICABILITÀ

1. In caso di condizioni che fanno venir meno le condizioni di agevolazione, il contribuente è tenuto a denunciare tempestivamente le variazioni entro trenta giorni dall'evento all'Ufficio Tributi del Comune; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa.

2. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzione. In caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancanti relativi alla riduzione.

3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione precedente considerata.

4. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 60% (sessanta per cento) dell'intera tariffa.

5. Ai fini del calcolo le percentuali di riduzione si applicano a partire da quella più alta.

Articolo 53 - ESENZIONI ED INAPPLICABILITÀ

1. Possono essere stabilite le esenzioni per le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni economiche, secondo criteri fissati dalla Giunta Municipale sulla base degli indicatori ISEE, ed applicate su istanza degli interessati.

2. Sono esclusi dalla tassazione gli immobili non utilizzati (inagibili, inabitabili o diroccati), oppure quegli immobili improduttivi di rifiuti. L'immobile è oggettivamente inutilizzabile o non suscettibile di produrre rifiuti quando non ha l'abitabilità, è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono purché, di fatto, non utilizzato. La prova contraria, atta a dimostrare l'inidoneità del bene a produrre rifiuti, è, comunque ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all'Amministrazione, tutti gli elementi all'uopo necessari.

2-bis. In ordine alla definizione di “inagibilità/inabitabilità” si fa riferimento all'art. 18 del presente regolamento.

2-ter. Per i soggetti residenti in fabbricati rurali ad uso abitativo, avente qualifica di “coltivatori diretti” o di “imprenditori agricoli professionali”, iscritti alla previdenza agricola e per i medesimi soggetti ancorché in pensione, è prevista l'esenzione totale dal tributo, fermo restando l'obbligo della denuncia con la presentazione della documentazione probatoria per accedere all'esenzione. L'esenzione decorre dalla data di presentazione della domanda, ove la stessa sia accolta, e la mancata denuncia, ancorché valida per accedere all'esenzione, sarà sanzionata.

2-quater. Gli enti, istituti religiosi, società di mutuo soccorso, associazioni e fondazioni culturali e di volontariato regolarmente costituiti non aventi fini di lucro, sono esenti.

Articolo 54 - ESENZIONE PER GLI IMMOBILI DEL CENTRO STORICO OGGETTO DI INTERVENTI DI RECUPERO

1. È concessa l'esenzione del 100% (cento per cento) per gli immobili ricadenti nel centro storico di Modica oggetto di interventi di recupero. L'agevolazione è concessa alle condizioni tutte previste con la deliberazione di Giunta Municipale n. 246 del 23 dicembre 2013.

2. L'agevolazione per gli immobili che già fruiscono di riduzioni è limitata al tributo netto, detratta la quota per detrazioni.

3. L'agevolazione opera nella forma di rimborso del tributo pagato mediante compensazione con le annualità successive.

4. Il rimborso sarà erogato a conclusione dei lavori previa presentazione dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento nel rispetto delle scadenze.

5. Nel caso di pagamenti omessi o tardivi la somma rimborsata sarà depurata delle sanzioni e degli interessi come per legge.

Articolo 55 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 504/1992.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dall'Ex Ente Provincia Regionale di Ragusa, sull'importo del tributo comunale.

Articolo 56 – VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il versamento deve essere effettuato in n. 4 rate scadenti il 15 febbraio, il 15 aprile, il 15 settembre e il 15 novembre di ogni anno. È, comunque, consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad € 5,16 (cinque/16).

5. La TARI è riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

6. L'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati negli inviti al pagamento, le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall'emissione del documento.